



Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Prot. nr. 205/06/12B-10A/A4

li, 24 luglio 2006

AL SIG. PRESIDENTE
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI **=CREMONA=**

AI SIGG. SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
=LORO SEDI=

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI
=CREMONA=

AL SIG. QUESTORE DI
=CREMONA=

AI SIGG. PRESIDENTI
DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI SETTORI:
INDUSTRIA, AGRICOLTURA, COMMERCIO E
ARTIGIANATO
=LORO SEDI=

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
CGIL-CISL-UIL
=LORO SEDI=

AL SIG. PRESIDENTE
DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
=CREMONA=

AI SIGG. PRESIDENTI
DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
DEL SETTORE DELL'IMMIGRAZIONE
=LORO SEDI=


AI SIGG. COMPONENTI
IL CONSIGLIO TERRITORIALE PER L'IMMIGRAZIONE
=LORO SEDI=



Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cremona

E p.c. AL SIG. DIRIGENTE
LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE
=SEDE=

AL SERVIZIO 3
(per la pubblicazione sul sito web)
=SEDE=



OGGETTO: Rapporti di lavoro di breve durata con cittadini stranieri.

Il Ministero dell'Interno ha reso noti alcuni chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in ordine al quesito – formulato dalla Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo – concernente l'applicabilità, al lavoratore straniero titolare di contratto di soggiorno, delle disposizioni previste dal D.L.vo 6.9.2001, nr. 368, recante la disciplina del lavoro a tempo determinato.

In particolare, alcune perplessità si sono poste con riferimento all'art. 1, comma 4, del citato decreto legislativo, secondo il quale il datore di lavoro è legittimato ad instaurare un rapporto di lavoro a termine, puramente occasionale, non superiore a 12 giorni anche in assenza dell'atto scritto e con riferimento all'art. 10, comma 3, che esclude espressamente l'applicabilità della normativa dettata dallo stesso D.L.vo nr. 368 alle assunzioni a termine nei settori del turismo e dei pubblici esercizi effettuate per l'esecuzione di speciali servizi di durata fino a 3 giorni.

In proposito, il citato Dicastero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che ai lavoratori stranieri presenti in Italia, in possesso di regolare titolo al soggiorno, risultano applicabili, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 30.12.1986, nr. 943, le disposizioni legali e contrattuali valesvoli per i lavoratori italiani, essendo garantita la piena parità di trattamento. Il lavoratore straniero, pertanto, può essere assunto con qualsiasi tipo di contratto di lavoro, compreso il contratto a termine.

Appare, comunque, opportuno precisare che l'affermata parità di trattamento concerne esclusivamente la disciplina del rapporto di lavoro, dalla sua costituzione all'intero svolgimento dello stesso.

Resta, pertanto, ferma l'applicazione di tutte le disposizioni specifiche dettate dalla normativa di pubblica sicurezza in materia di soggiorno del lavoratore straniero, nonché l'adempimento dei relativi obblighi, tra i quali la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza dell'avvenuta assunzione del cittadino straniero ai sensi e nei termini di cui all'art. 7 del D.L.vo nr. 286/1998.

CBI/



IL PREFETTO
(BADALAMENTI)
